

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

PROT. n. 0008809

Roma, 17 giugno 2022

OGGETTO: Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione (CPR) – Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi – Precisazioni lettera circolare n. 16746 del 26/11/2019 ¹

Sono state recentemente rappresentate a questa Direzione centrale alcune criticità interpretative in relazione alla definizione di porta per uso esterno contenuta nella lettera circolare indicata in oggetto. Al riguardo, premesso che la circolare citata ha esclusivamente lo scopo di consentire la contestuale apposizione della marcatura CE e del marchio di conformità alla omologazione di una porta o di una finestra resistente al fuoco con doppio uso (sia per interno che per esterno), e che la definizione ivi contenuta ha natura meramente esemplificativa e ricognitiva della normativa comunitaria, il competente Ufficio della Direzione ha ritenuto opportuno interpellare il Comitato Tecnico TC/33 del CEN.

Ciò premesso, in base a quanto chiarito dal citato Comitato CEN in merito alla definizione contenuta nella norma armonizzata EN 14351-1:2006+A2:2016 (la quale a sua volta richiama la terminologia di cui alla norma EN 12519:2004, poi sostituita con la EN 12519:2018), si comunica che una porta esterna è quella che, nell'involucro dell'edificio, separa il clima esterno da quello interno dell'edificio, senza tener in conto quelle "condizioni climatiche diverse" prodotte da impianti di condizionamento dell'aria su un solo lato della porta.

¹ Da leggere 06/11/2019. N.d.R.